

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 ottobre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari). (13R00436)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° agosto 2013, n. 0132/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità Montane, Enti locali, loro Consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con DPR. 0289/2011. (13R00454)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 agosto 2013, n. 0139/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (13R00455) ... Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15.

Semplificazione della disciplina edilizia. (13R00421) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 42.

Contributo straordinario di solidarietà al carabinieri ferito nell'attentato del 27 aprile 2013 a Roma. (13R00438)..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 43.

Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli. (13R00439)..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44.

Disposizioni in materia di programmazione regionale. (13R00440)..... Pag. 34



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 26 giugno 2013, n. 11.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. (13R00397)..... Pag. 38

REGOLAMENTO 26 giugno 2013, n. 12.

Regolamento dei lavori della Giunta Regionale. (13R00398)..... Pag. 46

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2013, n. 13.

Disposizioni in materia di tirocini. (13R00445) Pag. 50



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di base» sono soppresse; dopo le parole: «art. 6» sono inserite le seguenti: «o nei Distretti sociali di cui all'art. 9» e le parole: «, o avvalendosi della Comunità Montana» sono soppresse.

2. Il primo capoverso del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

3. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dell'UNCEM» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 12/2006

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Ambito Territoriale Sociale)».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di base» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza di Distretto» e le parole: «l'Ambito Territoriale Sociale coincida con la Comunità Montana, oppure fatto salvo il caso in cui la Regione, sentita la Conferenza dei Sindaci, decida apposita deroga motivata.» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione riconosca particolari motivate situazioni.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e può rappresentare anche il punto decentrato delle attività sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto Sociosanitario.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Lo Sportello di Cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'Ambito Territoriale Sociale si».

Art. 4.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 12/2006

1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Distretto Sociale). — 1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.

3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Distretto Sociosanitario). — 1. Il Distretto Sociosanitario è l'insieme del Distretto Sociale di cui all'art. 9 e del Distretto sanitario di cui all'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:

a) sociali di cui all'art. 22 della legge n. 328/2000, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell'area sociosanitaria;



b) sociosanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sanitarie di cui all'art. 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle prestazioni di propria competenza.

4. Per garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

5. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano d'intesa costituendo l'Unità Distrettuale.

6. L'Unità Distrettuale assicura l'operatività integrata nell'area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui all'art. 34, comma 7, della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e delle Unità integrate di lavoro sociosanitarie.

7. Per le funzioni sociosanitarie, l'ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di compartecipazione alla spesa.

8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 12/2006

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza di Distretto».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto Sociosanitario costituiscono la Conferenza di Distretto. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune capofila che è rappresentato dal Comune più popoloso salvo diversi accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto e che rappresentano almeno la metà più uno della popolazione del territorio distrettuale. Il Presidente si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito. La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune capofila. I Sindaci possono delegare permanentemente l'Assessore competente in materia.».

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «al Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «alla Conferenza di Distretto».

4. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto» e dopo la parola: «Direttore» sono inserite le seguenti: «di Distretto».

5. Ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. La Conferenza dei Sindaci, per garantire omogeneità di programmazione sul territorio di competenza, particolarmente per le attività sovradistrettuali, si avvale di un Comitato di Rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti della Conferenze di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si avvale anche del supporto di un Coordinamento tecnico composto da uno dei Direttori di Distretto Sociale nominato dal Comitato di Rappresentanza, dal Direttore sanitario della ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2006

1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 10.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «alle Conferenze di Distretto».

Art. 11.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza di Distretto» e le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale».

2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

3. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale» e le parole: «del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «della Conferenza di Distretto».



4. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «coordinatore sociale scelto tra i Direttori dei Distretti afferenti alla stessa ASL» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 2».

Art. 12.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle Conferenze di Distretto».

Art. 13.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto».

2. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il Comitato dei Sindaci del Distretto» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza di Distretto» e le parole: «Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Distretto Sociale».

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 27 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 15.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Lo Sportello Integrato Sociosanitario garantisce l'accesso unificato alle prestazioni integrate.».

2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «presso gli Sportelli di Cittadinanza collocati» sono soppresse.

3. I commi 4 e 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 16.

Modifica all'art. 54 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e di Ambito» sono soppresse.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 luglio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00436

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° agosto 2013, n. 0132/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità Montane, Enti locali, loro Consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con DPR n. 0289/2011.


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2013*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 8 della legge regionale n. 50/1993, così come sostituito dall'art. 73, comma 1 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato. Modifiche alle leggi regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009 in materia di attività economiche), il quale stabilisce che per le iniziative progettuali previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento;

Visto il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle ri-



sorse umane e materiali della montagna, a favore di comunità montane, enti locali, loro consorzi e consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della regione, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50» emanato con proprio decreto 6 dicembre 2011, n. 0289/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2013, n. 979 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di comunità montane, enti locali, loro consorzi e consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011»;

Visto l'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) ai sensi del quale «Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali, nel corso della seduta del 25 giugno 2013, di cui all'estratto verbale n. 16/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1281, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011»;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1281;

Visto il decreto di correzione di errore materiale del Segretario generale n. 88/SGR del 29 luglio 2013;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011», allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1° agosto 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 0289/Pres., al fine di consentire:

a) l'adeguamento alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) con particolare riguardo agli articoli 5 e 27-bis;



b) l'adeguamento alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificata sia dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sia dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013);

c) la parziale modifica della disciplina del procedimento amministrativo sulla base delle esigenze emerse in sede di prima applicazione.

Art. 2.
*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 la parola: «2» è sostituita dalla seguente: «una».

Art. 3.
*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituita dalla seguente:

«c) relazione tecnica illustrativa delle finalità di sviluppo socio-economico dell'intervento.».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 5 sono inserite le seguenti:

c-bis) progetto preliminare o, se ammesso dalla vigente normativa di settore, studio di fattibilità in duplice copia cartacea ed ulteriore copia in formato elettronico;

c-ter) deliberazione dell'organo competente di approvazione della documentazione progettuale di cui alla lettera c-bis) in duplice copia conforme all'originale;

c-quater) stampa del codice CUP assegnato al progetto;

c-quinques) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente in conformità alle asseverazioni rese dal progettista, attestante il rispetto:

1) delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'art. 71 della legge regionale n. 14/2002;

2) dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 14/2002;

c-sexies) asseverazioni del progettista in merito:

1) al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'art. 71 della legge regionale n. 14/2002;

2) al rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 14/2002;

3) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia e urbanistica vigente;

4) alla categoria prevalente dell'opera;

5) all'eventuale configurazione dell'intervento come opera di manutenzione straordinaria;

c-septies) nel caso in cui intenda procedere all'assegnazione del bene oggetto di contributo a favore di terzi utilizzatori, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

1) l'impegno ad esperire procedura ad evidenza pubblica;

2) l'assunzione dell'obbligo a lasciare agli utilizzatori il possesso o l'utilizzo dell'opera contribuita per un periodo minimo di anni corrispondente al vincolo di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento.

Art. 4.
*Modifica all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011, è aggiunta la seguente:

«d-bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.».

Art. 5.
*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative progettuali sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

a) incremento occupazionale, per un punteggio da 8 a 10. Il punteggio da 8 a 10 è calcolato sulla base dei valori assoluti del numero dei nuovi occupati indicati dai richiedenti, secondo la seguente commisurazione:

1) 8 punti: da 1 a 7 unità lavorative assunte;

2) 9 punti: da 8 a 15 unità lavorative assunte;

3) 10 punti: da 16 unità lavorative assunte;

b) soluzione di crisi aziendali, per un punteggio da 5 a 7. Il punteggio da 5 a 7 è calcolato sulla base della conoscenza delle crisi aziendali verificata sulla base del vigente Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, redatto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), secondo la seguente commisurazione:

1) 5 punti: ai Comuni montani rientranti nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Piano di Gestione;

2) 6 punti: per la soluzione di una crisi aziendale, derivante da specifica documentazione del rischio della procedura concorsuale dell'azienda potenzialmente coinvolta nell'iniziativa oggetto di contributo;

3) 7 punti: per la soluzione di più crisi aziendali, derivante da specifica documentazione del rischio di procedura concorsuale delle aziende potenzialmente coinvolte nell'iniziativa oggetto di contributo;

c) realizzazione dell'intervento con finalità di sviluppo socio-economico, per un punteggio da 2 a 4. Il punteggio da 2 a 4 è calcolato sulla base del grado di dettaglio dell'illustrazione di dette finalità nella domanda di contributo da cui si è desunta l'avvenuta verifica della reale ricaduta socio-economica sul territorio, col seguente punteggio:

1) 2 punti: per la mera dichiarazione di sviluppo socio-economico;

2) 3 punti: per l'analisi socio-economica sintetica;

3) 4 punti: per l'analisi socio-economica dettagliata e completa;

d) completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti, per un punteggio pari a 3. È attribuito il punteggio pari a 3 per opere già finanziate, anche parzialmente, da un ente pubblico.»;

e) recupero di strutture dismesse per un punteggio pari a 5.

2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 le parole: «stabilisce una percentuale di contribuzione uguale per le iniziative progettuali ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «contribuisce le iniziative con il minore importo di progetto da finanziare».

Art. 6.
*Modifica all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento»;

b) al comma 3 le parole: «10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle seguenti: «16-bis della legge regionale n. 7/2000».

Art. 7.
*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0289/2011*

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione prevista dall'art. 8, comma 6, gli enti beneficiari presentano, ai fini della concessione del contributo, la dichiarazione di accettazione del contributo regionale autorizzato ed ammesso a finanziamento».



2. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione lavori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 68 della legge regionale n. 14/2002. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi sono concessi con provvedimento del responsabile del procedimento, ai sensi della medesima normativa, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza adeguatamente motivata dell'ente beneficiario. I provvedimenti di liquidazione sono adottati entro novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/2002.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«4-bis. I provvedimenti di concessione sono adottati entro il termine di centoventi giorni.»

Art. 8.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il decreto del Direttore centrale attività produttive, di cui al comma 2, è adottato entro il termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1».

Art. 9.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal comma 1.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

d) alla lettera a) del comma 4 le parole: «recuperata, conguagliata o rimborsata», sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di recupero, conguaglio o rimborso».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 12-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Utilizzo economie contributive). — 1. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario, a fronte di concessioni effettuate sino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2012.

2. Il beneficiario che intende utilizzare le economie contributive di cui al comma 1 presenta:

a) il progetto preliminare dell'opera affine a quella finanziata, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate per l'esecuzione di lavori affini a quelli eseguiti;

b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti per spese tecniche e di collaudo, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate a copertura di maggiori spese.

3. Per i contributi concessi a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta può essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 27, comma 1, nonché per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dall'art. 5, comma 24, lettera h) della legge regionale n. 27/2012.».

Art. 11.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 le parole: «termine di ultimazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «collaudo».

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 introdotte dall'art. 3, dall'art. 5 e dall'art. 7, comma 1, del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente alle domande presentate a partire dall'annualità 2014.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

13R00454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 agosto 2013, n. 0139/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.


(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina organica dell'artigianato";

Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

Visto l'art. 2, comma 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)", ai sensi del quale sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo relative ai canali delegati al CATA e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia a causa della carenza delle risorse finanziarie per gli anni 2013 - 2015 ed è, altresì, disposto che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra l'altro, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo suddette;



Visto l'art. 39, commi 1 e 3 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 "Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge 2/2002 in materia di turismo" ai sensi dei quali, a partire dall'1 gennaio 2014, sono delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi prima gestiti dalle Camere di Commercio concernenti:

l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;

l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;

la successione dell'impresa artigiana;

le nuove imprese artigiane;

Ritenuto di procedere all'adeguamento del Testo unico per attuare l'estensione della delega al CATA, così come previsto dal citato art. 39, commi 1 e 3 della legge regionale n. 4/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 708 di data 11 aprile 2013 con la quale sono stati individuati nel 15 maggio 2013 e nel 30 settembre 2013 il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo per i canali contributivi delegati al CATA, in attuazione dell'art. 2, comma 59 della legge regionale 27/2012;

Considerato che le imprese artigiane che hanno partecipato ad eventi e manifestazioni fieristiche dal 1° febbraio al 15 maggio non hanno potuto presentare le domande di contributo, prima della partecipazione a tali eventi, stante la sospensione prevista dal citato art. 2, comma 59 della legge regionale 27/2012;

Ritenuto opportuno prevedere una disposizione transitoria che consenta la finanziabilità delle partecipazioni a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere di cui al Titolo II, capo III del Testo unico avvenute nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre in modo significativo i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, modificare le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi di cui al Titolo II, Capi III, V e X del Testo unico, prevedendo che le imprese presentino contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa;

Ritenuto infine opportuno adottare alcuni interventi correttivi, per risolvere alcuni problemi emersi durante il primo anno di applicazione del Testo unico;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1342 di data 26 luglio 2013;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.


Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.»

b) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, comma 3, lettere c) e d)».



Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo:

a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi dalla conclusione delle mostre e fiere medesime;

b) le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A.;

c) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX, presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;

d) le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione all'A.I.A., entro il termine di sei mesi dalla scadenza del predetto termine;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:

a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;

c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;

d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;

e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4.

f) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

g) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;

h) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;

i) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;

j) nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, alle condizioni previste dall'art. 2, comma 6.».

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

«d-bis) la domanda per accedere agli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere è presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime;».

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a X sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate su base provinciale;» sono soppresse;

b) al comma 1-bis le parole: «capi da I a V» sono sostituite dalle seguenti: «capi da I a X»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con le direttive di cui all'art. 72-bis, comma 4 della legge regionale 12/2002 la Giunta regionale individua i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e procede al riparto delle risorse medesime su base provinciale e tra i diversi canali contributivi precedentemente individuati.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni che comportino un incremento di costo nelle singole voci di spesa ammesse a contributo superiore al 40 per cento. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese che chiedono un contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III, le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V e le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, presentano la rendicontazione delle spese contestualmente alla domanda di contributo.»;

b) al comma 3, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La richiesta di proroga non è consentita nei casi di cui al comma 2.»;

c) al comma 4, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La rendicontazione della spesa è redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive. Tali schemi sono resi disponibili sui siti internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. Gli schemi relativi agli incentivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, sono resi disponibili esclusivamente sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 6 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».



Art. 10.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole «in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione di avvio del procedimento».

Art. 11.

Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole «inclusa la costituzione di Secure payment System» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole «a nuovo laboratorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla nuova attività artigianale».

Art. 13.

Modifiche all'art. 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 88 la parola «deducibile» è sostituita dalla seguente: «detraibile».

Art. 14.

Modifiche all'art. 90 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 90 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA.»;
- b) al comma 3 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'art. 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole «nonché l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.»;
- b) al comma 5, la lettera c) è abrogata.

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per i contributi di cui al titolo II capo III relativi alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, le imprese artigiane possono

presentare domanda di contributo, entro il 30 settembre 2013, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche svoltesi nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013.

2. Sono altresì finanziabili le domande già presentate a decorrere dal 15 maggio e fino all'entrata in vigore del presente regolamento per la partecipazione a manifestazioni fieristiche svoltesi nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013.

Art. 18.

Efficacia ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 decorre dal 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

13R00455

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15.

Semplificazione della disciplina edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 222 del 30 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1.

Principi generali

1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia, intesa come ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti.



2. Nel disciplinare l'attività edilizia la presente legge persegue in modo prioritario:

a) l'incolumità e la salute delle persone, con riguardo sia alla sicurezza e salubrità delle opere ultimate, sia alla fase di esecuzione dei lavori;

b) la tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e architettonico, nonché il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;

c) l'applicazione delle normative nazionali e regionali in tema di accessibilità, usabilità e fruibilità e di quelle riguardanti i diritti soggettivi delle persone con disabilità;

d) il risparmio energetico ed idrico e la riduzione degli impatti delle urbanizzazioni sull'ecosistema;

e) l'efficacia, la celerità e l'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi;

f) l'unicità del procedimento e del titolo abilitativo per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività produttive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

g) la gestione telematica dei procedimenti abilitativi e delle inerenti comunicazioni tra cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche.

3. La presente legge riconosce e valorizza la funzione di certificazione e di accertamento di conformità svolta nell'interesse generale dai professionisti abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie.

4. L'attività edilizia è esercitata nel rispetto:

a) dei diritti pubblici e privati;

b) delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali;

c) delle ulteriori normative di settore, dell'ordinamento regionale, statale ed europeo aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

5. Sono fatte salve le procedure e le modalità di verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 2.

Semplificazione dell'attività edilizia

1. La presente legge persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso:

a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all'attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;

b) la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

c) la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Denuncia di inizio attività (DIA), anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di costruire;

d) l'estensione dei casi di attività edilizia libera che possono essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di alcuna documentazione edilizia;

e) l'ampliamento della possibilità di ricorrere alla proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori;

f) il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori, per assicurare: la standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio regionale, attraverso la modulistica unificata e l'individuazione della documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo procedimento; la parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva; modalità comuni per la definizione del campione delle pratiche da assoggettare a controllo di merito a fine lavori;

g) la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di permesso di costruire e della SCIA, da quella che il soggetto può presentare prima dell'inizio lavori, e quella che può riservarsi di presentare alla fine dei lavori;

h) l'ampliamento dei casi di varianti in corso d'opera sottoposte a SCIA di fine lavori;


i) la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità, e la specificazione della possibilità della certificazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio;

l) la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in due fasi: all'atto della formazione del titolo abilitativo, per la verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio; a fine lavori ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità.

Art. 3.

Gestione telematica dei procedimenti edilizi

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali, nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), con l'interconnessione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di semplificazione dei procedimenti e standardizzazione della modulistica, previsti dalla normativa statale, istituendo una banca dati unica regionale mantenuta costantemente aggiornata dalla Regione.



Art. 4.

Sportello unico per l'edilizia

1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia, e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, assicurando la conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.

2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un'unica struttura, denominata «Sportello unico per l'edilizia» (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati.

3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le funzioni in materia edilizia, possono istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello unico per l'edilizia e le competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della presente legge. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti diversi dall'amministrazione comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti.

6. Sono fatte comunque salve:

a) la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'articolo 40-undecies, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);

b) le funzioni di polizia edilizia attribuite dall'ordinamento alle strutture di polizia municipale.

7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

8. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello unico e le amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.


Art. 5.

Interventi edilizi per le attività produttive

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.

2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 trova applicazione per gli interventi attinenti all'attività edilizia libera soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a SCIA, che riguardano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi. Nel caso in cui per l'intervento edilizio siano necessari autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b), c) e d), della presente legge, gli interessati richiedono preventivamente al SUAP di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.



4. Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari.

5. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata costituita la struttura unica di cui all'articolo 4, comma 3, lo Sportello unico per l'edilizia svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia. Per tali interventi edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Art. 6.

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La Commissione si esprime:

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;

b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

3. Il Consiglio comunale, con il RUE, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;

b) pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;

d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.

4. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.

Art. 7.

Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:


a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 Agosto 1967, n. 765);

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;



f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;

i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;

l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;

n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);

o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o) è comunicato alla struttura comunale competente in materia urbanistica, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:

a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modificano le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;

c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali e da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere. Limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere b) e c), in luogo delle asseverazioni dei professionisti possono essere trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non sono richiesti la presentazione della scheda tecnica descrittiva e il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui agli articoli 23 e 24. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento, ivi compreso il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.



Art. 8.

Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

1. Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:

- a) alla manutenzione straordinaria;
- b) al restauro e risanamento conservativo;
- c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC;
- d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.

2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano Regolatore Generale (PRG) e fino all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via transitoria, dal regolamento edilizio comunale.

TITOLO II

TITOLI ABILITATIVI

Art. 9.

Titoli abilitativi

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 7, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte integrante della presente legge.

2. I titoli abilitativi sono la SCIA e il permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali e non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.

3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita:

- a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;

- b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;

- c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;

- d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.

4. La verifica di conformità, di cui al comma 3, lettere b) e d), è effettuata rispetto alle sole previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000.

5. Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il presente comma non trova applicazione relativamente:

- a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

- b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

- c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);

- d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria.

6. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 10.

Procedure abilitative speciali

1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9:

- a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, a condizione che l'amministrazione comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto;



b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non trova applicazione il procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli da 23 a 26. Il medesimo procedimento si applica per le opere private eventualmente approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).

3. La Regione, con atto di indirizzo di cui all'articolo 12, può individuare le informazioni circa gli elementi essenziali delle opere pubbliche di cui al comma 1 da comunicare all'amministrazione comunale, al fine di assicurare la conoscenza delle realizzazioni e delle trasformazioni del patrimonio pubblico.

4. Sono fatte salve la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, nonché ogni altra procedura autorizzativa speciale prevista dalle discipline settoriali che consente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Art. 11.

Requisiti delle opere edilizie

1. L'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):

a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:

1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;

2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;

b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. La legge regionale in materia di riduzione del rischio sismico prevede misure di incentivazione degli interventi per migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente.

Art. 12.

Atti regionali di coordinamento tecnico

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

3. Per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui al comma 2 costituisce criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012.

4. Gli atti di coordinamento tecnico definiscono, tra l'altro:

a) il modello unico regionale della richiesta di permesso, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla presente legge;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla presente legge;

c) l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi istruttori, ai sensi dell'articolo 18, comma 9;

d) i criteri generali per la determinazione della somma forfettaria dovuta per il rilascio della valutazione preventiva di cui all'articolo 21;



e) le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 23;

f) i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute;

g) la classificazione uniforme delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali;

h) i criteri per l'applicazione omogenea della classificazione degli interventi edilizi.

5. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere:

a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento;

b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di permesso e della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori.

Art. 13.

Interventi soggetti a SCIA

1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4;

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;

c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;

f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;

h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato;

l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;

m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;

n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.

p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.

2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA.

3. Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b) possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.



Art. 14.

Disciplina della SCIA

1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 13;

b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio di cui all'articolo 9, comma 5, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare ai sensi del comma 3 e:

a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;

b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.

5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA.

6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.

7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.

8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7.

9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel caso in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA.

10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare i beni e gli interessi protetti mediante conformazione dell'intervento alla normativa vigente. La possibilità di conformazione comporta l'applicazione di quanto disposto dal comma 8.

11. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico segnala altresì agli interessati le eventuali carenze progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti che risultino preclusive al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.


12. Nei restanti casi in cui rilevi, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, motivi di contrasto con la disciplina vigente, lo Sportello unico può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di settore, in tutti i casi in cui lo Sportello unico accerti la violazione della disciplina dell'attività edilizia.

Art. 15.

SCIA con inizio dei lavori differito

1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14, commi da 4 a 8, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA.



2. Qualora nella SCIA sia dichiarato il differimento dell'inizio dei lavori, l'interessato può chiedere che le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento siano acquisiti dallo Sportello unico ai sensi dell'articolo 4, comma 5. In tale caso, i trenta giorni per il controllo di cui all'articolo 14, comma 5, decorrono dal momento in cui lo Sportello unico acquisisce tutti gli atti di assenso necessari.

3. La SCIA con inizio dei lavori differito è efficace dalla data indicata ai sensi del comma 1 o dal conseguimento di tutti gli atti di assenso di cui al comma 2.

Art. 16.

Validità della SCIA

1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può motivatamente richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.

4. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere.

Art. 17.

Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);
- b) gli interventi di ripristino tipologico;
- c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 18.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla

documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17;

b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).


3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto.

6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell'intervento, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.



8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4. Tale termine è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c).

Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i Comuni con più di 100 mila abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi individuati dal RUE.

10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6, l'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa nei casi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

Art. 19.

Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.

Art. 20.

Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).

Art. 21.

Valutazione preventiva

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso può chiedere preliminarmente allo Sportello unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso.

2. La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.



3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune, in relazione alla complessità dell'intervento in conformità ai criteri generali stabiliti dall'atto di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).

Art. 22.

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:

a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;

b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolvo metriche o di utilizzazione;

c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e possono essere attuate solo dopo aver adempiuto alle eventuali procedure abilitative prescritte dalle norme per la riduzione del rischio sismico, dalle norme sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative settoriali.

3. La SCIA di cui al comma 1 può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente articolo o l'accertamento della relativa inefficacia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2004 per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.

5. La SCIA per varianti in corso d'opera costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e può comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite.

Art. 23.

Certificato di conformità edilizia e di agibilità

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;

b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all'articolo 24;

c) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

d) dal certificato di collaudo statico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l'opera realizzata;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del comma 9, secondo periodo.

4. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova edificazione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;


c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

d) gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.

5. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione del controllo degli interventi di cui al comma 4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguirne il controllo sistematico.

6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e). Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

7. Il responsabile del procedimento, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 6, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.



8. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 8 trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8, lettera *c)*, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente.

10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

11. La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

Art. 24.

Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato

1. Ogni immobile per il quale è richiesto il certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 1 è dotato di una scheda tecnica descrittiva generale e delle schede relative alle singole unità immobiliari che lo compongono, nelle quali sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile o dell'unità immobiliare, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli edilizi relativi allo stesso.

2. La scheda tecnica, predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, attesta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformità edilizia e l'agibilità dell'immobile. Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata è conforme al progetto originario ed alle eventuali varianti, dal punto di vista dimensionale e delle pre-

scrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresì l'attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e con riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad ogni altra dichiarazione di conformità e certificazione previste dalla legge.

3. Con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non rientranti nella nuova costruzione e nella ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

4. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al progettista i dati in possesso dell'ente che verranno richiesti.

5. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e in particolare riguardanti la sicurezza, l'igiene, il risparmio energetico dell'intero edificio e dei relativi impianti, nonché l'accessibilità, usabilità e fruibilità dell'edificio ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. A tal fine, con l'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 3:

a) sono specificati i contenuti del fascicolo del fabbricato;

b) sono stabilite le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.

Art. 25.


Agibilità parziale

1. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:

a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

2. Nel caso di richiesta di agibilità parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo il procedimento di cui all'articolo 23.



Art. 26.

Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità

1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.

Art. 27.

Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.

2. Il medesimo potere è riconosciuto agli stessi soggetti con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.

3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal RUE ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di sessanta giorni.

Art. 28.

Mutamento di destinazione d'uso

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.

2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto: a SCIA se comporta aumento di carico urbanistico; a comunicazione se non comporta tale effetto urbanistico. Per mutamento d'uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'articolo 30, comma 1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richie-

ste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E' fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.

6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

TITOLO III

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 29.

Contributo di costruzione

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 32, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

5. Una quota parte del contributo di costruzione può essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste nella presente legge.



Art. 30.

Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:

- a) un aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali;
- c) un aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g).

2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.

3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate tenendo conto della possibilità per i piani territoriali di coordinamento provinciali di individuare diversi ambiti sub-provinciali, ai sensi degli articoli 13 e A-4 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ed in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;
- c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;
- d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dall'articolo A-24 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 ovvero stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali.

4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Art. 31.

Costo di costruzione

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto dell'Assemblea legislativa in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

2. Con lo stesso provvedimento l'Assemblea legislativa identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non superiore al 50 per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1.

Art. 32.

Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 7;
- b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;
- c) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 13;
- d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
- f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
- g) per il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali; con delibera, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta definisce le fattispecie oggetto della presente disciplina;
- h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;
- i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;



l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.

2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, può prevedere l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate, nonché per edifici e loro aree pertinenziali resi totalmente ed immediatamente accessibili, usabili e fruibili tramite l'applicazione della domotica e della teleassistenza.

3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33.

4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore.

5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 33.

Convenzione tipo

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine in particolare:

a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.

2. L'Assemblea legislativa stabilisce criteri e parametri per la determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo delle medesime aree.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la stipula delle convenzioni medesime.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 34.

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 30, comma 3, ed in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b), sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 23 DEL 2004,


N. 20 DEL 2000, N. 34 DEL 2002 E N. 9 DEL 1999

Art. 35.

Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole «di cui agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia)» sono sostituite dalle seguenti: «svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, è soppresso.



3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole «prevista dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale in materia edilizia».

Art. 36.

Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «dagli articoli 11 e 17 della legge regionale n. 31 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «per la formazione dei titoli abilitativi» e al medesimo comma il periodo «L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non dà luogo alla sospensione dei lavori.» è sostituito dal seguente: «L'accertamento di varianti in corso d'opera non dà luogo alla sospensione dei lavori, qualora risultino conformi alla disciplina dell'attività edilizia e qualora siano state adempiute le procedure abilitative prescritte dalle norme di settore.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole «all'Autorità giudiziaria» sono aggiunte le seguenti «, al progettista».

Art. 38.

Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:

«4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 4, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è soppresso.

3. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «a spese del responsabile dell'abuso».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 2002,» sono sostituite dalle seguenti: «determinate ai sensi dell'articolo 14-bis».

Art. 40.

Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «, di cui alla lettera f) dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002,» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 2002» sono soppresse.

Art. 41.

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Variazioni essenziali).— 1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:

a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;


b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;

d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;

e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione



territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale in materia edilizia, le varianti al titolo originario, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e che siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge regionale in materia edilizia, possono essere attuate in corso d'opera e sono soggette alla presentazione di SCIA di fine lavori, fermo restando, nei casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la necessità di acquisire preventivamente i relativi atti abilitativi.

3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni, concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 2002» sono soppresse.».

Art. 43.

Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA).— 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consona al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.».

Art. 44.

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Sanzioni per interventi di attività edilizia libera). — 1. Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

2. La stessa sanzione si applica in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 trova altresì applicazione in caso di:

a) mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale in materia edilizia;

b) mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale in materia edilizia.


4. Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2-bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.».

Art. 45.

Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Ai commi 1, 2 e 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dall'espressione «SCIA».

2. Al comma 3, dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «la denuncia in sanatoria» sono sostituite dalle seguenti: «la SCIA in sanatoria» e alla lettera a) del medesimo comma, le parole «, a norma dell'art. 30 della legge regionale n. 31 del 2002,» sono soppresse.



Art. 46.

Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977). — 1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.»

Art. 47.

Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dall'espressione «SCIA».

2. Al comma 1, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole «, ad eccezione degli interventi eseguiti con SCIA alternativa al permesso di costruire».

Art. 48.

Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004, è sostituito dai seguenti:

«2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

2-bis. Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.»

Art. 49.

Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.

1 Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. La proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 50.

Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Dopo l'articolo 18 e la rubrica «Capo IV Semplificazione del sistema della pianificazione» della legge regionale n. 20 del 2000, è inserito il seguente:


«Art. 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica). — 1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

- a) dalle leggi statali e regionali,
- b) dai regolamenti,
- c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,
- d) dalle norme tecniche,
- e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
- f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.

3. Allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni mettono a disposizione dei cittadini attraverso i propri siti web il testo vigente degli atti di cui al comma 1 di propria competenza.

4. La Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento, approvati ai sensi dell'articolo 16. Le Province, la Città metropolitana di



Bologna e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili.».

Art. 51.

Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, è sostituita dalla seguente: «Carta unica del territorio e tavola dei vincoli».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato «Tavola dei vincoli», nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato «Scheda dei vincoli», che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

3-ter. La Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni. Nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Tavola dei vincoli può essere approvata e aggiornata attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente. Tali deliberazioni accertano altresì quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti attuativi delle stesse hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale.

3-quater. Il parere di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione di ciascuno strumento urbanistico attesta, tra l'altro, che il piano è conforme a quanto stabilito dal comma 3-ter primo periodo.

3-quinquies. Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è contenuto un apposito capitolo, denominato «Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni», nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.

3-sexies. La Regione con apposito atto di indirizzo emanato ai sensi dell'articolo 16, stabilisce gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizioni dei vincoli e prescrizioni, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente comma in tutto il territorio

regionale e di agevolare e rendere più celere l'interpretazione e l'interpolazione dei dati e informazioni contenuti nella tavola e nella scheda dei vincoli. Al fine di favorire la predisposizione di tali elaborati, la Regione, in collaborazione con le amministrazioni statali competenti e d'intesa con le Province, provvede con apposita delibera ricognitiva ad individuare e, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione dei Comuni con sistemi telematici la raccolta dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico testimoniale che gravano sul territorio regionale e alla raccolta e messa a disposizione dei dati conoscitivi e valutativi del territorio interessato da ciascun vincolo.».

Art. 52.

Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) è sostituito dal seguente:

«2. L'insediamento delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.».

Art. 53.

Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

«1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:

a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;

b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:


1) zone umide;

2) zone costiere;

3) zone montuose e forestali;

4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;

5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;



6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;

7) zone a forte densità demografica;

8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;

9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II;

d) i progetti elencati negli Allegati 13.1, 13.2 e 13.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;

e) i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

f) qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.».

Art. 54.

Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999, è sostituito dal seguente:

«1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno delle aree di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b).».

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Misure per favorire la ripresa economica

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), i termini di validità dei titoli edilizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati secondo i termini di cui ai commi seguenti.

2. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati entro la data di pubblicazione della presente legge o già prorogati entro la medesima data, sono prorogati di due anni.

3. La proroga dei termini di cui al comma 2 si applica anche alle DIA e alle SCIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La proroga di cui al presente articolo non si applica nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

Art. 56.

Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sui procedimenti espropriativi e sui procedimenti di localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si intendono assolti con la pubblicazione degli avvisi nei siti informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Resta ferma la possibilità di effettuare in via integrativa la pubblicità sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione informativa.

Art. 57.

Procedimenti in corso e norme transitorie

1. I procedimenti relativi all'attività edilizia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza della presente legge. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sia stata presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire;

b) sia stata presentata al Comune la DIA o la SCIA;

c) sia stata presentata la domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

2. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore.



3. Fatti salvi i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le deliberazioni con cui i Comuni hanno sottoposto a permesso di costruire gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e i mutamenti d'uso senza opere, ai sensi del previgente articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

4. In fase di prima applicazione, l'articolo 12, comma 2, della presente legge si applica per le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). Il termine per il recepimento, previsto dalla medesima disposizione, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, i Comuni approvano, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti e altri parametri che assicurino l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale.

Art. 58.

Adeguamento del regolamento edilizio comunale

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo le modalità previste per i regolamenti comunali.

Art. 59.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e gli articoli 38, 39, 40, i commi 4 e 5 dell'articolo 43, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 46, gli articoli 47 e 48 della medesima legge regionale;

b) la lettera h-bis) del primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

a) deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Art. 2 legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni));

b) deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90);

c) deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)).

Art. 60.

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della Parte I, Titoli I, II e III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 61.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 55 che entra in vigore il giorno successivo alla medesima data di pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2013

ERRANI

(Omissis).

13R00421



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 42.

Contributo straordinario di solidarietà al carabiniere ferito nell'attentato del 27 aprile 2013 a Roma.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 2 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Contributo straordinario di solidarietà.

1. Il Consiglio regionale assegna un contributo straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà, al Brigadiere del VI Battaglione carabinieri toscana, con sede a Firenze, che, nell'attentato del 27 aprile 2013 a Roma in piazza Colonna, ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Ai fini del comma 1, è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo, a valere sul fondo di cui al comma 2.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alla quale si fa fronte mediante lo stanziamento dell'unità previsionale di base (UPB) 134 "Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2013.

(Omissis).

13R00438

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 43.

Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 2 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Fabbriche di Vergemoli, mediante fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, in provincia di Lucca.

2. Il territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Fabbriche di Vergemoli le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Vergemoli alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Fabbriche di Vergemoli subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.



2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Fabbriche di Vergemoli.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, dei comuni oggetto della fusione, vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Fabbriche di Vergemoli.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli è situata presso la sede dell'estinto Comune di Fabbriche di Vallico.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli.

Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziante nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Fabbriche di Vergemoli si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Vergemoli vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7.

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Fabbriche di Vergemoli prevede che alle popolazioni dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8.

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Fabbriche di Vergemoli può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

1. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011. L'istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli non priva i territori montani dei benefici che a essi si riferiscono né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli.

Art. 10.

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Fabbriche di Vergemoli è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della l.r. 68/2011.



Art. 11.

Disposizioni finali

1. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli non si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 della l.r. 68/2011 e pertanto non è tenuto all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il Comune di Vergemoli cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana e il Comune di Fabbriche di Vallico cessa di far parte dell'Unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; gli organi delle medesime unioni sono corrispondentemente ridotti. L'eventuale adesione del Comune di Fabbriche di Vergemoli ad un'unione di comuni è soggetta alle procedure statuarie dell'unione medesima.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è tenuto, in particolare, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli verso l'Unione Comuni Garfagnana e l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, nonché verso gli altri enti locali cui i comuni avevano affidato l'esercizio di funzioni.

4. L'Unione Comuni Garfagnana, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e gli altri enti locali continuano a esercitare le funzioni loro affidate dal Comune di Vergemoli e dal Comune di Fabbriche di Vallico, che risultino in corso alla data del 31 dicembre 2013, limitatamente alla parte del territorio dei comuni estinti, in via transitoria e fino al 31 agosto 2014. Decorso detto termine, l'esercizio ancora in corso delle suddette funzioni cessa di diritto, salva la conclusione, da parte degli enti che risultano responsabili dell'esercizio al momento della cessazione, dei procedimenti avviati su istanza.

5. Entro il 31 agosto 2014 il personale comandato o trasferito all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dal Comune di Fabbriche di Vallico e il personale comandato o trasferito all'Unione Comuni Garfagnana dal Comune di Vergemoli rientra, con provvedimento del Comune di Fabbriche di Vergemoli nella disponibilità di detto ente.

6. Le giunte dell'Unione Comuni Garfagnana e dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con proprie deliberazioni, provvedono ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche degli statuti delle rispettive unioni, a seguito dell'istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dei singoli statuti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 68/2011, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, nell'ambito 23 dell'allegato A della stessa l.r. 68/2011; la popolazione del Comune di Fabbriche di Vergemoli corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; parallelamente nell'ambito 21 dell'allegato A della stessa legge regionale 68/2011 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

9. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:

a) l'Unione Comuni Garfagnana esercita, ad ogni effetto, per il territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

b) gli interventi a qualsiasi titolo in corso di attuazione da parte dell'Unione Comuni Garfagnana e dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sui territori dei comuni estinti di Vergemoli e di Fabbriche di Vallico sono conclusi dalle unioni medesime;

c) nell'anno 2014 all'Unione Comuni Garfagnana è attribuita, per l'esercizio delle funzioni che risultano, ai sensi dalla lettera a), conferite o assegnate dalla Regione per il territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico, una percentuale aggiuntiva rispetto a quella spettante ai sensi dell'art. 94 della legge regionale 68/2011, pari a 0,15 per cento; parallelamente, all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio la percentuale spettante è ridotta dello 0,15 per cento; a decorrere dall'anno 2015 la percentuale aggiuntiva e quella posta in riduzione è dello 0,30 per cento;


d) l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi, non ancora avviati e già programmati e finanziati, sul territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico;

e) all'Unione Comuni Garfagnana è attribuita la competenza sulle istanze, relative alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, già presentate nell'anno 2013, per il territorio del Comune di Fabbriche di Vallico e attinenti a competenze finanziarie dell'anno 2014; l'Unione di comuni Media Valle del Serchio provvede, a tal fine, al trasferimento delle istanze, dandone comunicazione ai soggetti interessati;

f) restano di competenza dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio i procedimenti, diversi da quelli indicati alla lettera e), relativi alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2013, compresi quelli concernenti opere, nonché i relativi contenziosi, che riguardano il territorio del Comune di Fabbriche di Vallico;

g) l'Unione Comuni Garfagnana subentra nella convenzione per la gestione dei beni agricolo-forestali stipulata dalla Regione e dal Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 39/2000 per il territorio dell'estinto Comune di Fabbriche di Vallico;

h) l'Unione Comuni Garfagnana e l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2013.

(*Omissis*).

13R00439

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44.

Disposizioni in materia di programmazione regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi generali e criteri guida

1. La programmazione regionale di cui all'art. 46 dello statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7;

b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;

c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

d) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;

e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'art. 9, e degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

Art. 2.

Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

Art. 3.

Concertazione o confronto e partecipazione

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello statuto e della presente legge.



2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.

4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull'individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.

6. Le province e i comuni attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

Art. 4.

Raccordo con la pianificazione del territorio

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

Art. 5.

Raccordo con la programmazione locale

1. La Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i livelli di governo locale, per l'individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

2. La giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l'attuazione.

Capo II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Strumenti della programmazione

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il Programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura;

b) il Documento annuale di programmazione (DAP), che individua le priorità e gli obiettivi dell'azione regionale per l'anno successivo;

c) le leggi e gli atti normativi, che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;

d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;

e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

f) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale;

g) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al capo III.

Art. 7.

Programma regionale di sviluppo

1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all'art. 32 dello statuto, definisce:

a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;

c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;

d) la previsione del quadro delle risorse;


e) l'indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea;

f) il programma di azione normativa, di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Il PRS contiene anche le priorità programmatiche e finanziarie relative al primo anno della legislatura.

3. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.

4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro sei mesi dalla data del ricevimento.



5. Il regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), disciplina l'approvazione del PRS e del DAP di cui all'art. 9, nonché l'esame del relativo documento preliminare di cui allo stesso art. 9, comma 3, assicurando l'apporto di tutte le commissioni permanenti per i profili di rispettiva competenza.

Art. 8.

Validità del programma regionale di sviluppo

1. Il PRS ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della giunta regionale, valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.

2. Il PRS è implementato e aggiornato con gli strumenti e le procedure di cui all'art. 9.

Art. 9.

Documento annuale di programmazione

1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Il DAP ha come contenuti:

a) l'aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS;

b) l'indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e le relative modalità generali di intervento, per l'anno successivo;

c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le priorità di intervento;

d) l'aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;

e) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, e dell'andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali, nonché il quadro di sintesi delle intese sottoscritte ai sensi dell'art. 5 comma 1;

f) l'eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).

3. La giunta regionale, entro il mese di giugno, di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il documento preliminare al DAP che contiene un quadro sintetico e generale dei contenuti previsti al comma 2, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c). Il Consiglio regionale, in relazione al suddetto documento e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 7, comma 5, approva specifici indirizzi per la giunta regionale entro il mese di luglio.

4. Entro il 10 novembre di ogni anno, la giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio regionale sul documento di cui al comma 3, adotta la proposta di DAP e la trasmette al Consiglio regionale, che, con le modalità definite ai sensi dell'art. 7, comma 5, approva il DAP con propria deliberazione nell'ambito della sessione unitaria di bilancio prevista dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

5. Nel corso dell'anno, il Consiglio regionale, anche su proposta della giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP.

6. Il DAP non viene approvato nell'anno di insediamento della giunta regionale. In apposita sezione del PRS sono contenute le priorità programmatiche e finanziarie riferite all'anno successivo.

7. Qualora il PRS non sia approvato entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, le priorità programmatiche e finanziarie di riferimento per l'anno di insediamento della giunta regionale sono delineate in un apposito documento collegato alla legge finanziaria.

Art. 10.

Altri atti della programmazione regionale

1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DAP.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell'Unione europea preveda specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica copertura normativa.

3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l'analisi di genere, sono deliberati dalla giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.

4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso.

5. La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.

Art. 11.

Indirizzi per l'elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione

1. Al fine di definire la posizione della Regione all'avvio dell'elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della giunta regionale effettua una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.



2. Il Consiglio regionale approva, in base alla suddetta comunicazione, specifici atti di indirizzo per la giunta regionale.

Art. 12.

Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea affidati alla gestione della Regione

1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea di cui l'amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.

2. La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti.

Capo III

VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

Art. 13.

Valutazione degli strumenti di programmazione

1. I piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, contengono:

a) l'analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima legge regionale n. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.

Art. 14.

Nucleo unificato regionale di valutazione

1. Il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 15.

Monitoraggio

1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:

a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;

b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all'elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.

2. La giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:

a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;

b) un rapporto generale di monitoraggio annuale, in occasione della presentazione del rendiconto di cui all'art. 40 della legge regionale n. 36/2001;

c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione del DAP.

3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l'indicazione delle principali realizzazioni, delle risorse previste ed utilizzate e dell'andamento degli indicatori definiti dal DAP. Una specifica sezione del rapporto è dedicata al raccordo con la programmazione locale.

4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 14, comma 5, stimati in euro 1.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015.



2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. L'atto di indirizzo programmatico dell'attività di governo della Regione per l'anno 2014 è costituito dal Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Gli strumenti di programmazione settoriale o inter-settoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all'art. 10, non oltre dodici mesi dall'approvazione del nuovo PRS.

3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all'art. 10, non oltre dodici mesi dall'approvazione del nuovo PRS.

Art. 18.

Adeguamento della legislazione regionale

1. La giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali contenenti disposizioni in materia di programmazione.

Art. 19.

Abrogazione

1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013.

(Omissis).

13R00440

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 26 giugno 2013, n. 11.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 2 luglio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

I numeri 3, 5 e 6 della lettera b) del comma 2 dell'art. 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 sono sostituiti dai seguenti:

3) Direzione regionale "Cultura e politiche giovanili";

5) Direzione regionale "Sviluppo economico e attività produttive"

6) Direzione regionale "Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport".

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 è sostituito dal seguente: "ALLEGATO B"

DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE
E SISTEMI INFORMATIVI

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l'attuazione; dispone organizzazione e dimensionamento degli organici dell'ente. Cura selezione, reclutamento, formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale;

Organizzazione delle competenze; provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, al trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico.

Disciplina la procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi.

Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro.



Relazioni sindacali e gestione della contrattazione integrativa; attuazione delle politiche di benessere organizzativo.

Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale.

Cura i procedimenti disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali, e il contenzioso del lavoro.

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali, e ne attua il monitoraggio.

Provvede alla pianificazione dello sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) e provvede alla rilevazione e alla pianificazione dei fabbisogni infrastrutturali di rete.

Provvede alla gestione del sistema statistico regionale.

Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Gestisce le attività istituzionali della Presidenza in raccordo con le strutture del Segretariato generale. Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Segretariato generale "Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali", le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale. Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla "Struttura Segreteria della Giunta".

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA,
MOBILITÀ E RIFIUTI

Cura la pianificazione territoriale e paesistica nonché la programmazione di settore della regione e provvede all'attività di copianificazione territoriale locale. Cura inoltre i rapporti con gli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti in materia di pianificazione territoriale.

Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo sull'attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Cura le procedure relative alla valutazione ambientale strategica.

Attua le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica provinciale e comunale.

Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla riqualificazione dei centri storici. Individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare.

Gestisce e coordina la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale e la relativa infrastruttura dei dati territoriali;

Cura le attività di regolazione, pianificazione, programmazione finanziaria del trasporto ferroviario, su gomma e ad impianti fissi di competenza regionale. Cura la programmazione e l'attuazione di quanto necessario all'adeguamento dell'intero sistema portuale laziale; promuove e coordina gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali e sulle infrastrutture strategiche. Definisce e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale su gomma e d'impianti fissi, al trasporto merci e dalla accessibilità e mobilità urbana.

Coordina la pianificazione in materia infrastrutture per il trasporto e la relativa logistica, assumendo competenza diretta sui nodi di scambio e parcheggi, interporti, piattaforme logistiche e centri merci, sovrintendendo alla definizione e all'attuazione del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, ivi compreso il Piano Regionale del Trasporto delle Merci. Coordina la gestione finanziaria e contabile.


Presiede alla definizione ed esecuzione dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale sia su gomma - definendo anche la "rete dei servizi minimi" e promuovendo i servizi sperimentali e i servizi speciali - che su ferro, anche con riferimento alle ferrovie concesse ed ogni altro impianto fisso, eventualmente preposto al T.P.L., provvedendo, altresì, al monitoraggio della qualità, della domanda, dell'offerta e del costo dei servizi, anche al fine della determinazione dei parametri per il riparto delle risorse riferite al T.P.L. nei confronti degli aventi titolo.

Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti. Predispose il piano regionale dei rifiuti e le linee guida per le attività di bonifica di aree inquinate; relativamente agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, coordina le procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. Coordina e supporta l'azione amministrativa dei comuni e delle provincie nel caso di bonifica di siti inquinati e cura gli adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
E POLITICHE ABITATIVE

Provvede all'elaborazione, all'attuazione e al coordinamento dei piani, dei programmi e degli interventi delle reti infrastrutturali regionali riguardanti, in particolare, il sistema viario, acquedottistico, elettrico e telematico, l'edilizia scolastica e l'edilizia pubblica (ivi compreso il recupero e il restauro di edifici pubblici, di culto e di interesse artistico e architettonico), le strutture destinate ad opere sociali (centri sociali, istituti e centri per anziani, per disabili, minori a rischio, case famiglia, immigrati ed altre), favorendo interventi rivolti all'efficienza energetica, all'uso di fonti rinnovabili e al risparmio idrico, nonché alla programmazione e all'attuazione degli interventi sull'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Provvede agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di autorizzazione e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica.



Provvede a coordinare le attività dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici in raccordo con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nonché i provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di esproprio.

Provvede all'istruttoria ed all'emissione dei pareri sui progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione, dei Comuni nonché di altri Enti e soggetti pubblici e privati, mediante il Comitato Tecnico Lavori Pubblici e i propri uffici tecnici periferici.

Provvede, d'intesa con l'Agenzia Regionale dei Parchi (ARP): alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e forestali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat, secondo i principi improntati allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'individuazione di misure di salvaguardia della rete natura 2000 (SIZ e ZPS); al coordinamento, in attuazione della normativa vigente, delle attività del sistema regionale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle procedure di istituzione di parchi, riserve e monumenti naturali e all'adozione delle procedure tecnico-amministrative per l'approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione; alla cura dei rapporti del sistema stesso con le aree protette statali; alla programmazione e pianificazione delle attività di educazione e informazione ambientale.

Svolge le funzioni affidate dalla legislazione vigente alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali. Pianifica, programma e coordina gli interventi per la difesa del suolo e la tutela della costa, e provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'attuazione dei programmi di intervento per opere di bonifica ed irrigazione, svolgendo altresì le competenze trasferite dallo Stato in materia di dighe e invasi artificiali. Pianifica e controlla la gestione delle risorse idriche nonché le concessioni di derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali.

Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale.

Provvede all'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante piani, programmi e interventi in materia di tutela di siti ed ecosistemi dall'inquinamento delle componenti fisiche e chimiche. Coordina e supporta l'azione amministrativa degli enti locali nel caso di bonifica di siti inquinati e cura gli adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.

Cura la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti per il trasporto di energia e per le reti di oleodotti e gasdotti. Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche.

Provvede alla promozione e sviluppo dell'edilizia agevolata, sovvenzionata e residenziale sociale, anche mediante programmi e progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove abitazioni, il risanamento, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Favorisce iniziative per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio, nonché promuove iniziative finalizzate all'attuazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica

degli edifici. Gestisce l'osservatorio regionale sulle politiche dell'edilizia e compie ricerche e studi concernenti l'edilizia residenziale.

Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile. Gestisce la Sala Operativa regionale della Protezione civile.

Coordina le attività relative al volontariato della Protezione civile, comprese le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso. Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e il coordinamento dei centri operanti nel Sistema integrato di protezione civile regionale, nonché con le Prefetture, con le Amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con gli altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio. Gestisce e coordina le attività inerenti agli eventi calamitosi, agli stati di calamità e agli stati di emergenza. Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi. Predispose piani e programmi di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi. Provvede, attraverso la Centrale Acquisti, all'acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile. Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli numerici di simulazione per la valutazione e l'annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi.

Gestisce la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti di trasporto di energia e per le reti di oleodotti e gasdotti. Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con particolare riferimento all'uso delle fonti rinnovabili, e promuove gli interventi e i comportamenti a favore dell'efficienza energetica.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.


DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Assiste la Giunta regionale nella definizione delle politiche agricole di valorizzazione e sviluppo delle produzioni vegetali ed animali, assicurando, altresì, le misure a tutela della qualità dei prodotti agricoli e del loro legame col territorio.

Cura la programmazione e l'implementazione delle politiche di sviluppo rurale e dei relativi obiettivi e programmi supportando la Giunta regionale nei rapporti con lo Stato e la Commissione UE; provvede alla elaborazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale e al loro coordinamento, con particolare riferimento ai compiti assegnati all'Autorità di gestione.

Svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici.

Provvede alla pianificazione e programmazione in materia di caccia e pesca.



Coordina e gestisce il Sistema informativo regionale per la gestione delle istanze inerenti il Piano di sviluppo rurale (PSR).

Definisce le misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di applicazione delle norme e programmi regionali. Attua i programmi e gli interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e del territorio rurale regionale comprese iniziative e campagne di educazione alimentare e di informazione dei consumatori nonché della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. Provvede allo sviluppo, ammodernamento e potenziamento del sistema delle imprese nel settore agricolo ed agroindustriale compresa la programmazione integrata territoriale e quella di filiera, nonché le attività legate all'agriturismo, pescaturismo, alle produzioni no-food, alle bioenergie ed alle attività agricole a carattere sociale. Effettua la programmazione e coordinamento dei servizi per lo sviluppo agricolo, l'assistenza tecnica e la consulenza aziendale. Provvede alla attuazione delle politiche agro ambientali, agricoltura biologica, agricoltura ecocompatibile e fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo, delle infrastrutture rurali. Alla attuazione della normativa fitosanitaria relativa alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari all'import e all'export di vegetali e prodotti vegetali nonché ogni altra attività demandata al servizio fitosanitario regionale.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Predisporre i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono la manovra di finanza pubblica regionale ed in particolare la proposta di legge finanziaria regionale, la proposta di legge del bilancio annuale e pluriennale, la proposta di legge di assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno della Regione, nonché del patto di stabilità regionale orizzontale, verticale e verticale incentivato.

Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite regionali, comprese le iniziative necessarie all'incasso dei residui attivi nonché la gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Cura il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Cura Predisporre e elabora il conto pubblico territoriale. Predisporre il rendiconto consuntivo della Regione.

Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in cui la regione Lazio è terza pignorata predisponendo, tra l'altro, la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Cura la procedura per la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della regione Lazio.

Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale regionale.

Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti, comprese le attività relative a interventi di attuazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), e alle garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione.

Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e periferiche.

Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, ivi compresi i relativi lavori di manutenzione, nonché la valorizzazione del patrimonio del servizio sanitario regionale.

Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate.

Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate.

Definisce la programmazione territoriale per la parte riguardante le dotazioni infrastrutturali. Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi.

Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l'attuazione del Programma Operativo.

Coordina, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del Segretariato generale, le attività per la partecipazione della regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in raccordo con il Segretariato generale in ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell'ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione Europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva.



In raccordo con la struttura “Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, l’Unione Europea” del Segretariato generale, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l’UE nonché la programmazione strategica e l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee, assiste gli organi di direzione politica, coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale, coordina altresì le attività per la partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione; cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali, cura i rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE, verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all’attuazione delle politiche comunitarie, supporta le Direzioni regionali durante le fasi di dialogo e di concertazione con le sedi istituzionali, le parti economico-sociali e i cittadini relativamente al recepimento ed all’attuazione della Strategia Europa 2020, coordina la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici, coordina e promuove i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee che con le reti di Regioni strategiche.

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA
E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Organizza e rende operativi programmi per l’investimento sul capitale umano per garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza necessarie per accedere al mondo del lavoro e partecipare attivamente alla vita collettiva.

Rappresenta l’Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti comunitari riguardo alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti.

Assicura l’unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE. Promuove e definisce progetti europei di settore.

Opera, in qualità di Struttura Regionale Attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi Operativi Regionali finanziati con il FSE e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.

Assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei fondi strutturali.

Coordina e promuove le attività per la realizzazione di:

un sistema formativo integrato che, valorizzando l’autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il riconoscimento reciproco

delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva dell’orientamento e dell’apprendimento per tutto l’arco della vita;

un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca che rivestirà il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei servizi;

la cabina di regia regionale per la definizione di piani annuali di istruzione e formazione;

un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di individuare le priorità e progettare interventi coordinati;

un’offerta formativa continua rivolta sia a tutti i cittadini che hanno la necessità di costruire e/o migliorare il proprio background che alle risorse umane delle imprese che necessitano di migliorare ed accrescere la propria competitività;

lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l’offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca;

l’ampliamento delle reti di cooperazione con organismi ed istituzioni dei Paesi europei e extraeuropei per promuovere la mobilità transnazionale, la ricerca, l’innovazione e la cooperazione supporto dell’istruzione, della formazione e dell’occupabilità;

il net Porta Futuro quale “motore” centrale per la diffusione dei dati e di opportunità, nonché moduli di formazione a distanza (assistenza alla redazione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di lavoro e seminari motivazionali, moduli sperimentali e nuovi spazi rivolti alle imprese, come la consulenza per la predisposizione delle domande di partecipazione ai bandi pubblici);

l’alta formazione per preparare i giovani e gli adulti alle nuove professioni del futuro attraverso la realizzazione di strutture specialistiche;

la diffusione di esperienze formative con il coinvolgimento delle università, dei centri di ricerca, per la produzione di innovazione, e permettere l’incontro tra giovani, studenti e neolaureati provenienti da differenti ambiti accademici e il mondo imprenditoriale.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI

Promuove la valorizzazione del patrimonio ed i valori rappresentati dalla cultura e dallo spettacolo, quali inestimabili risorse per l’accrescimento della consapevolezza dei cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale.

Provvede ad un equilibrato sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) attraverso una politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all’esercizio, anche interagendo con gli interventi statali del FUS e promuovendo la nascita di Officine culturali.

Provvede alla promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo delle attività del cinema e dell’audiovisivo attraverso il sostegno alla promozione e alla produzione.



Promuove iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed audiovisivo inteso come bene culturale. Promuove iniziative nel campo delle arti figurative (pittura, scultura, architettura e design).

Promuove e sostiene, per le materie di propria competenza, le Fondazioni partecipate dalla Regione, gli altri enti dipendenti, società ed altri soggetti partecipati.

Esercita il controllo finanziario di I livello relativo all'utilizzo ed alla rendicontazione dei Fondi strutturali europei nelle materie di competenza della direzione.

Cura l'attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, la gestione e lo sviluppo di un sistema di banche dati relativo alla documentazione dei beni e delle strutture culturali ed ambientali.

Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ivi inclusi i teatri, e altre strutture da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali.

Promuove, attraverso documenti programmatici annuali e pluriennali, i Servizi e le Strutture Culturali del territorio (musei, biblioteche, archivi storici, istituti culturali e teatri), riconoscendoli come porte di accesso alla cultura e sostenendone il restauro delle sedi, le attività scientifiche e didattiche, nonché le iniziative di promozione della lettura e della cultura negli ambiti locali di riferimento. Svolge funzioni e attività di promozione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio attraverso la Soprintendenza ai Beni librari.

Elabora e attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali e sulla valorizzazione delle tradizioni, dei beni culturali ed ambientali come elementi di competitività del territorio anche in rapporto allo sviluppo del turismo culturale.

Cura, in accordo con gli enti locali, un adeguato sviluppo della valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale.

Cura l'attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni. Collabora, nell'ambito della filiera culturale e creativa, alle iniziative degli incubatori di impresa.

Promuove marketing culturale e fund raising e progetti finanziati con risorse comunitarie, compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza.

Svolge attività di comunicazione e cura l'implementazione del portale regionale relativo alle materie di competenza.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro.

Favorisce l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e in particolare: disciplina, indirizza e coordina il sistema regionale dei servizi per il lavoro; organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per l'impiego; gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro; regola e promuove i servizi di orientamento al lavoro.

Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e in particolare: realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego; realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi; attua il sistema normativo per la certificazione delle competenze; realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare; promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale; attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini; incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese; incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il coinvolgimento degli stessi nell'impresa anche attraverso l'informazione, la consultazione e/o la negoziazione.

Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale e in particolare: organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le assunzioni; attua gli interventi a sostegno del reddito per l'inserimento nel lavoro; attua le politiche di genere in materia di lavoro; promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale nell'ambito del rapporto di lavoro;

promuove interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente.


Promuove la contrattazione territoriale.

Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di: promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali; promuovere e definire progetti europei di settore. Cura il raccordo con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuovere e coordinare interventi di carattere interregionale e transnazionale.

Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro.

Organizza e gestisce i sistemi informativi in materia di lavoro.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.



DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvede alla programmazione ed al coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione delle politiche per lo sviluppo economico regionale e la sua competitività.

Promuove e realizza tutte le attività legate al Programma operativo regionale FESR indirizzate al tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese.

Coordina e predisporre gli interventi necessari per l'attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento tecnologico per l'insieme del tessuto produttivo regionale e con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese, con particolare riferimento all'innovazione e al trasferimento tecnologico, al sostegno all'innovazione per i processi produttivi; riguardo tali obiettivi istituisce e mantiene i rapporti necessari con i centri nazionali ed internazionali di ricerca finalizzata allo sviluppo economico.

Coordina i rapporti tra le società regionali, competenti in materia di sviluppo economico e innovazione, inclusa la materia del credito alle Pmi, e ne dà gli indirizzi programmatici attraverso l'approvazione dei piani annuali delle stesse.

Provvede all'attività di programmazione e semplificazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali, economie creative, web economy, green economy, insediamenti produttivi, distretti industriali e reti di impresa, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, cooperazione ed associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile, femminile e microcredito per le PMI. Cura la patrimonializzazione delle imprese e dei confidi, gli interventi di ingegneria finanziaria per le PMI come struttura Responsabile della Gestione delle Attività, nonché gli interventi del Fondo rotativo nazionale (FRI) e regionale. Promuove e realizza ricerche analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo sviluppo economico regionale. Cura tutti gli aspetti relativi agli interventi del programma "Start Up Lazio".

Promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e promuove e partecipa ai Progetti Europei ad esso destinati.

Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere e geotermia, torbiere, acque minerali e termali.

Promuove e sovrintende alle attività di marketing territoriale e quelle di attrazione degli investimenti. Cura e promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale del "Made in Lazio".

Coordina le attività della Cabina di Regia del Mare ed attua interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle imprese della Blu economy.

Pianifica e controlla le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, e l'utilizzazione e concessioni dei beni del demanio marittimo.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI,
AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

Provvede, su indirizzo dell'Organo di Governo, all'attività di programmazione, organizzazione, promozione e controllo del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi previsti dalla normativa vigente.

Provvede alla programmazione e promozione degli interventi a sostegno della persona e della famiglia, con particolare riguardo agli interventi socio educativi per la prima infanzia e sostegno della maternità e della genitorialità anche attraverso interventi finanziari a favore delle famiglie a basso reddito.

Programma, promuove e controlla gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, contributi economici e di sostegno rivolti a: anziani, persone con disabilità fisica o psichica, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ed ex detenuti.

Programma e realizza interventi a favore degli immigrati nel Lazio, degli emigrati laziali all'estero, dei nomadi e delle altre minoranze etniche.

Coordina, promuove e provvede, a livello territoriale, all'attuazione dell'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari in raccordo con la Direzione Salute e integrazione socio sanitaria.

Coordina e gestisce il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla famiglia e dell'Osservatorio sulla povertà e cura gli adempimenti relativi ai Piani di zona.

Attua i programmi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali di concerto con i Comuni, singoli o associati, le ASL, altri soggetti pubblici e privati impegnati nel sociale, come quelli che costituiscono il Terzo settore: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), associazioni e fondazioni.

Cura, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del Segretariato generale, i rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti agrari.

Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari.

Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico degli enti locali e relative forme associative, cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Attua le politiche regionali in materia di polizia locale e propone programmi e progetti tesi ad assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari e delle condizioni di vita delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria.

Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore.



Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai *referendum* regionali.

Cura le attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo Registro e l'esercizio delle attività ispettive.

Sostiene programmi e iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell'impiantistica sportiva.

Provvede a tutti gli adempimenti concernenti l'erogazione dei finanziamenti.

Provvede all'attività di studio e ricerca nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, dei disabili, dei disagiati psichici, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, degli immigrati ed emigrati e dei nomadi e di tutte le altre categorie sociali deboli.

Programma e coordina gli interventi di volontariato, della cooperazione e dell'associazionismo sociale.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito formativo. Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale. Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza.

Cura l'elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca. Elabora le direttive per la predisposizione dei budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all'approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile. Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati. Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza. Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità generale e analitica nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, curandone i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi. Esercita le competenze in materia di gestione del personale dipendente del S.S.R. ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali nonché la riorganizzazione delle strutture ospedaliere per soglie di efficienza. Coordina, nell'ambito del piano della rete ospedaliera, l'implementazione delle reti di alta specialità.

Procede all'attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università, etc.).

Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie. Cura l'integrazione socio-sanitaria e l'assistenza territoriale.

Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale. Esercita le competenze in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione. Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali. Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al funzionamento del servizio sanitario regionale.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

La Direzione promuove un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di approvvigionamento, ridurre la spesa ed ottenere sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale alle strutture interne della Regione ed in stretto coordinamento con gli economati ed i provveditorati degli enti del servizio sanitario regionale.

A tal fine:

Provvede alla rilevazione dei fabbisogni delle strutture regionali e degli enti del servizio sanitario regionale, attraverso la pianificazione ed il coordinamento degli acquisti e delle attività di gestione dei servizi di carattere generale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali formulati dall'organo di governo regionale.

Espleta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, le procedure di gara centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario regionale nonché le procedure di gara di rilievo comunitario per l'acquisizione di beni e servizi specifici per le strutture interne della Regione.

Predisporre gli atti ed i provvedimenti per l'acquisto di beni e servizi di interesse trasversale a tutte le strutture della Regione, assicurando le modalità di approvvigionamento più convenienti per l'Amministrazione e curando la gestione dei relativi contratti.

Assicura la rilevazione e l'analisi dei livelli di consumo e di spesa degli enti del servizio sanitario regionale, segnalando eventuali criticità e proponendo le possibili soluzioni.

Definisce i processi per gli approvvigionamenti ed il relativo sistema di procedure e strumenti per assicurare l'accuratezza e la correttezza delle attività poste in essere, con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni.



Effettua l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio dei costi.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 giugno 2013

ZINGARETTI

13R00397

REGOLAMENTO 26 giugno 2013, n. 12.

Regolamento dei lavori della Giunta Regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 52 del 27 giugno 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Giunta della Regione Lazio e le procedure per l'adozione degli atti di competenza.

Art. 2.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige la politica della Giunta, ne è responsabile ed emana le opportune direttive a tal fine.

Art. 3.

Nomina componenti della Giunta

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il Presidente, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina, con proprio decreto, i componenti della Giunta, fra i quali il Vice Presidente.

2. Il Presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ovvero l'impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità esistenti entro 10 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

3. Dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta è data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla stessa, unitamente al programma politico ed amministrativo dell'Esecutivo.

4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una situazione ostativa alla medesima, il Presidente invita il componente della Giunta non consigliere a rimuoverla entro 10 giorni. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda, il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

5. Nel caso in cui un consigliere regionale, nominato componente della Giunta, decada dalla carica elettiva il Presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di Assessore.

Art. 4.

Assegnazione e revoca degli incarichi

1. Qualora non vi abbia provveduto con il decreto di nomina di cui al primo comma dell'art. 3, il Presidente, nella prima riunione dell'Esecutivo, con proprio decreto assegna al Vice Presidente ed agli Assessori i rispettivi incarichi.

2. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 5.

Collegialità dei lavori

1. L'attività della Giunta è informata a criteri di collegialità operativa e di confronto propositivo ai fini del perseguimento dei fini pubblici cui è tesa la complessiva azione della Regione, nel rispetto delle norme dello Statuto regionale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il Vice Presidente e gli Assessori collaborano con il Presidente e lo informano delle iniziative e delle attività inerenti i rispettivi incarichi, anche con riferimento all'andamento dei lavori consiliari.



Art. 6.

Funzioni della Giunta

1. La Giunta esercita le funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in quanto tale, realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico-amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

3. La Giunta esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

4. La Giunta svolge la funzione regolamentare regionale nelle materie di competenza legislativa, concorrente o esclusiva, della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari.

In particolare, adotta:

i regolamenti esecutivi di leggi regionali;

i regolamenti di attuazione ed integrazione di leggi regionali;

i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale;

i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

5. I regolamenti autorizzati da apposita legge regionale sono adottati previo parere del comitato di garanzia statutaria.

6. La Giunta, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente in vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

7. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello Statuto.

8. La Giunta esercita, le funzioni amministrative concernenti:

l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;

le direttive per la raccolta e per l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

la verifica complessiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio regionale, in relazione al proseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziari della Regione;

l'adozione degli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

l'adozione dei programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;

la fissazione dei criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi e dei progetti da realizzare nonché le riserve finanziarie, umane e strumentali per il loro conseguimento;

la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi ed alle direttive impartite;

la definizione degli indirizzi, delle direttive e dei criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli organismi, delle agenzie o degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché la vigilanza su di essi;

l'adozione di ogni atto amministrativo alla Giunta espressamente riservata da leggi o regolamenti.

Art. 7.

Segretario della Giunta

1. Il Segretario della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 10 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta, è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e dalla Segreteria della Giunta.

3. Il Segretario, con la collaborazione della Segreteria, in particolare:

assiste il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e ne cura l'inoltro al Vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale;

assicura la legittimità formale degli atti amministrativi sottoposti all'esame della Giunta;

cura il regolare svolgimento dei lavori della Giunta e fornisce assistenza durante le sedute;

cura la stesura dei processi verbali;

assicura, d'intesa con le direzioni regionali proponenti, la coerenza degli atti con le eventuali modifiche introdotte dalla Giunta;

custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta la conformità all'originale delle copie delle deliberazioni e ne cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai testi delle deliberazioni, prima della loro pubblicazione, eventuali correzioni di errori formali o materiali.



Art. 8.

Convocazione delle sedute

1. La Giunta si riunisce presso la sede della Presidenza della Giunta, di norma, una volta alla settimana, in un giorno prestabilito.

2. La Giunta è convocata dal Presidente, tramite la Segreteria della Giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal Presidente anche per la stessa giornata, mediante fonogramma o posta elettronica.

4. Per esaminare lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di governo, anche con riferimento agli atti normativi e di programmazione, la Giunta si riunisce almeno ogni sei mesi in seduta straordinaria.

Art. 9.

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente presiede la Giunta e ne dirige i lavori; concede la facoltà di parlare, pone ai voti la proposta su cui si è aperta la discussione e proclama l'esito della votazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

3. Nell'eventualità che il Presidente ed il Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età presente alla riunione.

Art. 10.

Partecipazione alle sedute

1. Il Vice Presidente e gli Assessori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute della Giunta, salvo casi di motivato impedimento.

2. L'assenza dalle sedute è comunicata alla Segreteria della Giunta con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della seduta stessa.

3. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Giunta.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori hanno l'obbligo di allontanarsi dalla riunione durante l'esame e la votazione di proposte che riguardino affari di interesse proprio, del coniuge, del convivente in rapporto di coppia, di parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 11.

Presenza alle sedute di soggetti esterni

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare estranei, salvo il Segretario ed il Vice Segretario della Giunta, il Capo di Gabinetto ed il Segretario Generale.

2. Con riferimento a specifici argomenti o nel caso in cui sia opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, il Presidente, anche su proposta di un

Assessore, può autorizzare, per il tempo necessario, la presenza di dipendenti regionali o di esperti esterni. Di tale circostanza è fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

Art. 12.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è costituito dagli argomenti, suddivisi in proposte di deliberazione e comunicazioni, da sottoporre alle determinazioni della Giunta.

2. Sono oggetto di deliberazioni:

a) le proposte di legge;

b) le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio regionale;

c) ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge.

3. Sono adottati con decisioni:

a) gli atti di indirizzo per le attività delle strutture organizzative;

b) le comunicazioni e le informative del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori.

4. L'ordine del giorno è definito dal Presidente con l'assistenza del Segretario della Giunta ed è predisposto e comunicato, per il tramite della Segreteria della Giunta, di norma unitamente all'avviso di convocazione, al Vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale ed ai direttori regionali.

5. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è indicato il nome dell'Assessore incaricato di relazionare su di esso.

6. L'esame e l'adozione dei provvedimenti avviene nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all'ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ad una seduta successiva.

7. Nessuna proposta di deliberazione o argomento può essere trattato, salvo casi di assoluta urgenza e previo assenso del Presidente, se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno.

8. Dopo lo svolgimento della seduta, l'ordine del giorno viene diffuso con le modalità e nei limiti stabiliti dal Presidente della Giunta.

Art. 13.

Formazione dell'ordine del giorno

1. Le proposte di deliberazione e gli atti di competenza della Giunta sono proposti dagli Assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro predisposizione dei competenti uffici.

2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte, oltre che dall'Assessore proponente, dal responsabile unico del procedimento, ove previsto, e dal direttore regionale competente, nonché, ove necessario, dal direttore regionale preposto alla direzione «Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio».

3. Le sottoscrizioni di cui al precedente comma attestano, rispettivamente, la conformità della proposta all'indirizzo politico, la regolarità tecnica e la legittimità delle proposte nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria della stessa.



4. Le proposte di deliberazione e gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno sono trasmessi alla Segreteria della Giunta almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta prevista per il suo esame, al fine di garantire i riscontri di legittimità formale da parte della Segreteria della Giunta, prima delle loro iscrizioni all'ordine del giorno.

5. Nel caso in cui l'istruttoria faccia emergere profili di illegittimità formale, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno della seduta dopo che le stesse saranno state adeguatamente modificate dai competenti uffici.

6. La trattazione urgente di proposte o di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è richiesta al Presidente entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno lavorativo prima della seduta. Il Presidente, valutate le circostanze, decide al riguardo, impartendo le opportune disposizioni alla Segreteria della Giunta.

7. Le proposte di legge, di regolamento e gli schemi di circolari a rilevanza esterna sono trasmessi, almeno dieci giorni prima della loro sottoposizione alle determinazioni della Giunta, alla Segreteria della Giunta completi di ogni allegato e corredati del parere dell'Ufficio Legislativo e, ove necessario, di quello della Direzione «Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio» in ordine, rispettivamente, alla legittimità e correttezza giuridico-formale dei predetti atti nonché alla coerenza e compatibilità dei disegni di legge con le indicazioni del piano di attività e con gli equilibri di bilancio.

8. Il rispetto dei termini di cui ai commi 4, e 7 costituisce parametro di valutazione per l'erogazione al personale dei premi legati al merito, alla prestazione ed ai risultati.

Art. 14.

Ordine dei lavori

1. All'inizio di ogni seduta il Presidente stabilisce l'ordine di svolgimento dei lavori.

2. La discussione degli argomenti è, di norma, preceduta da una relazione illustrativa da parte del proponente.

3. Nel caso in cui non sia presente l'Assessore designato come relatore dell'argomento o della proposta di deliberazione sottoposto all'esame della Giunta, può riferire il Presidente medesimo od altro Assessore a ciò preventivamente delegato dal relatore d'intesa con il Presidente.

4. Della sostituzione nella funzione di relatore è dato espressamente atto nel verbale della seduta.

5. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta debba essere adottata, a norma di Statuto o di legge regionale, previo parere di una o più Commissioni consiliari, il Presidente trasmette, per il tramite della Segreteria della Giunta, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la proposta stessa, assicurando, altresì, la disponibilità dell'Assessore e dell'ufficio competenti a fornire tempestivamente le informazioni e gli ulteriori elementi istruttori che dovessero eventualmente rendersi necessari.

6. L'Assessore competente informa periodicamente la Giunta sull'andamento dei lavori della Commissione incaricata dell'esame della proposta di deliberazione.

7. La Giunta delibera su gli atti di cui al precedente comma 5, dopo acquisito il parere della Commissione o una volta scaduto il termine assegnato alla stessa per l'esame.

Art. 15.

Emendamenti

1. Ogni componente della Giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.

2. Il testo delle proposte, emendato dalla Giunta e così adottato, è coordinato dal Segretario della Giunta d'intesa con la direzione regionale competente.

Art. 16.

Comunicazioni ed informativa

1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori comunicano alla Giunta le eventuali iniziative che intendano assumere, in un arco di tempo programmato, in ordine alla politica di governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali.

2. Il testo delle comunicazioni e delle informative è consegnato al Presidente ed alla Segreteria della Giunta in tempo utile per la loro iscrizione all'ordine del giorno.

3. Le comunicazioni e le informative sono oggetto di presa d'atto da parte della Giunta.

Art. 17.

Ritiro o rinvio di argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Ciascun Assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di una proposta di deliberazione o di un argomento iscritto all'ordine del giorno. Sulla richiesta decide il Presidente.

2. Il Presidente può sempre disporre il rinvio o il ritiro di argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18.

Votazione

1. Terminata la discussione il Presidente pone in votazione le singole proposte.

2. La Giunta adotta gli atti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

4. Nel caso in cui l'atto da adottare comporti valutazioni o giudizi su persone, la votazione avviene per scrutinio segreto.

5. Il componente della Giunta che intende astenersi lo dichiara espressamente.

6. Il Presidente proclama l'esito della votazione e l'adozione della deliberazione.

7. Le deliberazioni riportano il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e i nominativi degli astenuti.



8. Ogni componente della Giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione ovvero delle propria contrarietà siano inserite a verbale.

Art. 19.

Processo verbale delle adunanze

1. I processi verbali delle riunioni della Giunta sono redatti a cura del Segretario della Giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario.

2. I verbali recano l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ora d'inizio e di chiusura dei lavori, i nominativi dei presenti e degli assenti, i punti salienti delle eventuali discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti resi favore e contro ogni proposta nonché il nominativo di quelli che si sono astenuti.

3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all'approvazione della Giunta, di norma, nella seduta successiva. A tal fine, i processi verbali sono messi a disposizione degli Assessori presso la sala della Giunta, trenta minuti prima dell'inizio della riunione.

4. Di eventuali chiarimenti o precisazioni richieste dagli Assessori è dato atto nel verbale di approvazione.

5. Gli originali degli atti adottati dalla Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

6. Le copie conformi dei processi verbali e degli estratti sono rilasciati a cura del Segretario o del Vice Segretario della Giunta.

7. L'elenco degli atti adottati dalla Giunta è trasmesso a cura della Segreteria della Giunta alle direzioni regionali e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. L'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente regolamento spettano al Presidente acquisito, ove ritenuto necessario, il parere del Segretario della Giunta.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 giugno 2013

ZINGARETTI

(*Omissis*).

13R00398

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2013, n. 13.

Disposizioni in materia di tirocini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 1° agosto 2013)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Tirocini

1. La Regione, considerata rilevante per le scelte professionali la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela e promuove il tirocinio non curriculare allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante.

2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

3. Il tirocinio non curriculare può essere svolto presso soggetti pubblici e privati e si distingue in:

a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

b) tirocinio di inserimento al lavoro, destinato ai soggetti inoccupati;

c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.



4. Il tirocinio non curriculare è soggetto alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

5. La Regione promuove, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e l'università, lo sviluppo dei tirocini curricolari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, nonché quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale.

6. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di tirocini estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento.

7. Ai tirocini non curricolari attivati in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

8. La Regione disciplina con provvedimento della Giunta regionale le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui al comma 6, nonché quelli rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Art. 2.

Attivazione del tirocinio

1. Il tirocinio viene promosso da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.

3. Per le attività relative all'attuazione del tirocinio sono individuati un referente e/o un tutor, rispettivamente, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

4. Il tirocinio viene attuato secondo un progetto formativo individuale che deve contenere:

a) i dati anagrafici del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché l'indicazione del tutor e del referente per il progetto formativo;

b) gli elementi descrittivi del tirocinio, quali la tipologia del tirocinio, il settore dell'azienda ospitante, l'area professionale di riferimento secondo la classificazione ISTAT, la sede, gli estremi delle assicurazioni obbligatorie, durata e periodo di svolgimento del tirocinio ed importo dell'indennità corrisposta al tirocinante;

c) le specifiche del progetto formativo quali la figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni, così come definito ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le attività affidate al tirocinante, le modalità e gli obiettivi del tirocinio, nonché le competenze che si intendono acquisire al termine del medesimo;

d) i diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio.

5. Lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 2 è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il tirocinante non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

7. L'esperienza di tirocinio effettuata viene registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è corrisposta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. La Giunta regionale può individuare, al solo fine di garantire l'inclusione di particolari categorie di lavoratori, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione dell'indennità.

Art. 4.

Copertura assicurativa

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

2. La Regione può con provvedimento di Giunta regionale assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni vengono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Art. 5.

Agevolazioni

1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo dell'indennità di cui all'articolo 3, nonché per incentivare l'inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Art. 6.

Qualificazione dei tirocini

1. Le Province, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;



- c) le attività di servizio per agevolare l'incontro tra soggetti ospitanti e tirocinanti;
d) le attività di accompagnamento e controllo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 7.

Direttiva attuativa

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, approva la direttiva attuativa della presente legge con la quale vengono definiti:

- a) i soggetti promotori;
b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti;
c) i limiti numerici dei tirocini;
d) gli obblighi dei soggetti promotori, dei soggetti ospitanti e del tirocinante;
e) le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi;
f) l'importo dell'indennità di partecipazione;
g) le funzioni e i compiti dei referente e/o tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
h) la durata dei tirocini;
i) le modalità di realizzazione dei tirocini;
l) le modalità di informazione e controllo finalizzate al corretto utilizzo del tirocinio;
m) le misure idonee a favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio;

- n) le modalità di monitoraggio dell'istituto con riferimento alle trasformazioni dei tirocini in contratti di lavoro;
o) le modalità di rilevazione dei fabbisogni formativi ed occupazionali emergenti dalle aziende del territorio regionale.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, in € 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013 si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB 531 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con la relativa legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

(*Omissis*).

13R00445



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 0 0 5 *

€ 4,00

